



Al Ministero dell'Economia e Finanze
- Ufficio coordinamento legislativo
- Legislativo Economia
- Legislativo Finanze
- Ragioneria Generale dello Stato

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

Alla Segreteria tecnica

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto-legge contenente disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e a interventi in materia pensionistica.

Si trasmette il testo del Titolo I del decreto legge in oggetto recante "Disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza" rivisto in esito alle osservazioni formulate nel corso degli incontri tecnici.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Cons. Antonio Sabbatella

DECRETO-LEGGE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI
PENSIONI

- VISTI** gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*;
- RITENUTA** la necessità e l'urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
- RITENUTA** la necessità e l'urgenza di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;
- VISTA** la legge 29 maggio 1982, n. 297 recante *Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica*;
- VISTA** la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*
- VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*;
- VISTA** la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*;
- VISTO** l'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021* che istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il reddito di cittadinanza;
- VISTO** l'articolo 1 comma 256 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021* che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;
- VISTO** l'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021* che prevede che un importo fino a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 al fine del loro potenziamento;



- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*;
- VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 recante *Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro della giustizia

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

Articolo 1

(Reddito di cittadinanza)

1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato "Rdc", quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretto a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31

by

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

Articolo 2 *(Beneficiari)*

1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimenti ai requisiti di residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, numero 159, inferiore a 9.360 euro;

2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 5. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata "DSU");

c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171;

2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa.

Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.

3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1.

5. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito denominato "SIUSS"), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le modalità ivi previste.

7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.

8. Il Rdc è compatibile con il godimento della NASpI, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Articolo 3

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

- a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 7, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 5;
- b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5, comma 6, secondo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'ottanta per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i Centri per l'Impiego.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i Centri per l'Impiego. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella

di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1.

11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.

14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al primo periodo, le possibili eccezioni, le eventuali penalizzazioni in termini di riduzione del beneficio, nei limiti del dieci per cento del beneficio medesimo, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non sia stato interamente speso, nonché le altre modalità attuative di quanto previsto al presente comma.

Articolo 4

(Patto per il Lavoro e Patto per l'Inclusione Sociale)

1. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.

3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di

componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 14.

4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

5. Il richiedente, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai Centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

a) assenza di occupazione da non più di due anni;

b) età inferiore a 26 anni;

c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

6. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, di cui al comma 4, la rende all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tal sede sono individuati eventuali altri componenti esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica tale condizione al centro per l'impiego e contestualmente individua un componente del nucleo tra quelli non in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi al primo incontro presso il centro per l'impiego medesimo. In ogni caso, entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso il centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3.

7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'ANPAL, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.

8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:

a) collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;

b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro e, in particolare:

1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;

2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il Lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;

3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.

9. La congruità dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.

10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad indentificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'Inclusione Sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.

13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume

la denominazione. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.

14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.

Articolo 5

(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)

1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previo convenzionamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS"). Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni implementabili con l'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. L'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che a seguito dell'attestazione dell'ISEE presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri

archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In ogni caso il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.

4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100,00 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 5, nonché, nel caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto soggetto emittente. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avverrà esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 6

(Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti)

1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'Anpal nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (di seguito denominato "SIUPL") per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito denominato "SIUSS"), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. A tal fine è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme da adottarsi con provvedimento congiunto dell'Anpal e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la seguente: "d-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro".

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1 i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5 e altre utili alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l'Anpal e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.

4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti alle piattaforme del Rdc:

a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, comma 5 e comma 11;

b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;

c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga;

d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per esser messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica dell'eleggibilità;

e) l'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;

f) ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14.

5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:

a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;

b) condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonché quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti;

c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalità previste dall'articolo 4, comma 12;

d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.

6. I centri per l'impiego e i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L'elenco di cui al presente comma è comunicato dall'amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella programmazione dell'attività di ispettiva. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS, dal Ministero del lavoro, dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Al fine di attuare il RdC anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società *in house*, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 7

(Cause di decadenza e sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere il beneficio, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente il reddito di cittadinanza è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione della variazione del reddito effettivo o del patrimonio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, al fine di evitare la revoca del beneficio è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva nei casi di cui ai commi 1 e 2 consegue la revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Il beneficiario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, la decadenza dal RdC è disposta quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa, successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante. L'accertamento della non corrispondenza al vero o dell'omessa comunicazione determina la revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Il beneficiario decaduto è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca del beneficio.

5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
- a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
 - b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
 - c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'art. 9, comma 3, lettera e) del presente decreto;
 - d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
 - e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
 - f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
 - g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 11.
 - h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, del presente decreto.
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
- a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
 - b) la decurtazione due mensilità alla seconda mancata presentazione;
 - c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
- a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
 - b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
- a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
 - b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
 - c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
 - d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebitato, di cui al presente articolo, è effettuato dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,

al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per il Reddito di Cittadinanza. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

11. Nei casi di decadenza dal beneficio diversi da quelli di cui ai commi 3 e 4, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.

12. I centri per l'impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'art. 10, comma 3, lettera e), entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l'impiego, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'INL, preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

15. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

Articolo 8

(Incentivi per l'impresa e per il lavoratore)

1. I datori di lavoro privati che comunicano alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti, hanno diritto ad accedere al seguente incentivo:

a) nel caso in cui un datore di lavoro privato assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario di Rdc, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il CPI, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

2. Gli Enti di formazione accreditati possono stipulare presso i CPI e presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di Formazione con il quale garantiscono al beneficiario un

percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di RdC ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della metà dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. L'importo massimo di beneficio mensile comunque non può eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La restante metà dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc, è riconosciuta all'ente formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario di RdC. Nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

3. Le agevolazioni previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alla predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli altri principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

4. Ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili. La richiesta del beneficio addizionale e le relative modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge, gli sgravi contributivi di cui al comma 1 e comma 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.

Articolo 9

(Assegno di ricollocazione)

1. Nella fase di prima applicazione della presente disciplina, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del RdC tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, le persone di cui al comma 1 devono scegliere, entro 30 giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro 30 giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.
3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
 - a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
 - b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
 - c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
 - d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto;
 - e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7;
 - f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il SIUPL fornisce immediata comunicazione al centro per l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il Lavoro o, nella situazione di cui all'art. 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.
5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Anpal, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui all'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all'art. 23, comma 8, del predetto decreto.
6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio di esaurimento delle risorse.
8. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è sospesa.

Articolo 10
(Monitoraggio)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predisponde, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale.
2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11
(Modificazioni del d.lgs. n. 147 del 2017)

1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, è abrogato il capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.
2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "valutazione multidimensionale";
 - 2) il comma 1 è soppresso;
 - 3) al comma 2, le parole: "Agli interventi di cui al presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)";
 - 4) al comma 3, le parole: "rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI" sono soppresse;
 - 5) al comma 4, primo periodo, le parole "In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l'analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di" sono sostituite dalle seguenti: "L'analisi preliminare è finalizzata ad";
 - 6) al comma 5, le parole "il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato." sono sostituite dalle seguenti: "i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare";
 - 7) il comma 6 è soppresso;
 - 8) al comma 10, le parole "l'informazione e l'accesso al ReI e" sono soppresse;
 - b) all'articolo 6:
 - 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
 - 2) al comma 2, lettera b), le parole "connesso al ReI" sono soppresse;
 - 3) al comma 4, le parole: "I beneficiari del ReI" sono sostituite dalle seguenti: "I beneficiari del Rdc";
 - 4) al comma 6, le parole "facilitare l'accesso al ReI" sono sostituite dalle seguenti: "facilitare l'accesso al Rdc";
 - c) all'articolo 7:
 - 1) al comma 1, lettera a) le parole: ", inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1" sono soppresse;
 - 2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo, le parole: "nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "in un atto di programmazione regionale"; nel quarto periodo, le parole: "nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale" sono sostituite dalle seguenti: "nell'atto di programmazione regionale";

3) al comma 7, le parole “i beneficiari del ReI” sono sostituite dalle seguenti: “i beneficiari del Rdc”;

d) all’articolo 10:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: “sentito il Garante per la protezione dei dati personali” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali”;

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Ai fini della precompilazione dell’ISEE, i componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. All’atto della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata. Il consenso può essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell’INPS ovvero presso i centri assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in maniera telematica mediante accesso al portale dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalità indicate, è comunicato e registrato su una base dati unica gestita dall’Agenzia delle entrate e accessibile ai soggetti abilitati all’acquisizione del consenso. Resta ferma la facoltà, da esercitare con le medesime modalità di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all’INPS, all’Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l’utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata.

2-ter. Nel caso il consenso di cui al comma 2-bis non sia stato espresso nelle modalità ivi previste ovvero sia stato inibito l’utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.”;

3) al comma 4, le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° settembre 2019” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.”;

e) all’articolo 24:

1) dopo il comma 3, lettera a), numero 2), è inserito il seguente: “2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;

2) il comma 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 è soppresso.

Articolo 12

(Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc)

1. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del RdC e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all’articolo 8, nonché dell’erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa sono determinati nella misura di 6.224 milioni di euro nel 2019, di 7.548 milioni di euro nel 2020, di 7.787 milioni di euro nel 2021 e di 7.632 milioni di euro a decorrere dal 2022 da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all’INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l’erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta

acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.

3. Per consentire la stipulazione selettiva di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A..

4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato ANPAL servizi S.p.A è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convezione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019.

5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019 è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

6. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'articolo 6, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 255, le parole “ “Fondo per il reddito di cittadinanza” ” sono sostituite con le seguenti: “ “Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza” ”;

b) al comma 258, primo periodo, le parole “fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 473 milioni di euro e a 44 milioni di euro per l'anno 2020”;

c) al comma 258, terzo periodo, le parole “e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “e quanto a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020”.

8. Alle spese autorizzate dai commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, lettera c), pari a 6.617 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.011 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.890 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.685 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2, alla concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. All'inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del

beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 10, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica, tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 10, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.

11. Qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 11 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

2. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 26, comma 1, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA CON "QUOTA 100" E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

Omissis



TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 26

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Articolo 27

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Negli ultimi decenni si è assistito ad una progressiva e iniqua redistribuzione della ricchezza nei Paesi occidentali che, aumentando sempre più il divario tra i cosiddetti ricchi e i poveri, ha contribuito a ridurre in maniera determinante il potere d'acquisto di questi ultimi, minando le fondamenta stesse dell'odierno sistema economico.

Le rilevazioni della Commissione Europea del luglio 2017 (*Employment and social development, Annual Review, 2017*) mostrano, sul fronte del contrasto al rischio di esclusione sociale, una situazione di vera e propria emergenza. L'Italia è tra i paesi dell'Unione Europea, assieme a Estonia e Romania, ad avere maggiormente aumentato negli anni della crisi il numero dei poveri sia in termini assoluti che relativi.

Le stime prese a base per la creazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile contenute all'interno del Documento di economia e finanza per l'anno 2018 tratteggiano un quadro chiaro: la seppur flebile ripresa dell'ultimo biennio si è associata ad un aumento delle disuguaglianze. I tre indicatori presi a riferimento (reddito disponibile aggiustato, indice di disuguaglianza, indice di povertà assoluta) confermano inequivocabilmente tale tendenza.

Nell'attuazione di politiche sociali volte al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*) è stato istituito il Reddito di inclusione-ReI che non costituisce un intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale e se non riformulato e potenziato, rischia di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o a rischio di esclusione sociale.

Gli strumenti previsti hanno la natura di interventi che costituiscono misure di politica economica volte a rilanciare l'occupazione.

Il provvedimento è composto dal TITOLO I e dal TITOLO II e dal TITOLO III ed è costituito da 27 articoli.

Finalità delle disposizioni contenute nel **TITOLO I** è la realizzazione di un primo livello di tutela mediante l'introduzione del reddito di cittadinanza, vale a dire di misure sociali ed economiche mirate a realizzare l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo.

I meccanismi attraverso cui realizzare tale obiettivo vanno ricondotti ad una misura unica, in grado di svolgere una doppia funzione: garantire un livello minimo di sussistenza e incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso la libera scelta del lavoro e favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura.

Nel **TITOLO II** -*omissis*

Nel **TITOLO III** sono previste disposizioni in materia finanziaria.

L'articolo 1 (*Reddito di cittadinanza*) prevede l'istituzione del reddito di cittadinanza (Rdc), quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti in pericolo di marginalità, nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 65 anni. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.

L'articolo 2 (Beneficiari) prevede la tipologia dei beneficiari del Rdc e i relativi requisiti reddituali e patrimoniali per accedere al beneficio. Con riferimento a questi ultimi, si prevede il possesso di un ISEE inferiore a 9360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro incrementato in presenza di più figli e di un componente con disabilità all'interno del nucleo familiare, un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza. Altre disposizioni riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto. Viene inoltre prevista, ai soli fini del Rdc, la definizione del reddito familiare determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 (ISEE). Viene prevista altresì la casistica dei soggetti esclusi *a priori* dalla misura, nonché la compatibilità della medesima misura con la NASpI e con altre forme di sostegno al reddito.

L'articolo 3 (Beneficio economico) prevede la composizione del beneficio che presenta una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. Il beneficio economico in ogni caso non può essere superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste e comunque per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. Sono inoltre previste disposizioni riguardanti la determinazione del beneficio economico nei casi di variazione della condizione occupazionale dovuta all'avvio di un'attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.

L'articolo 4 (Patto per il Lavoro e Patto per l'Inclusione Sociale) prevede un sistema di "condizionalità" al fine del riconoscimento del diritto al Rdc. Tali condizioni riguardano l'immediata disponibilità al lavoro, l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che può riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento nel mercato del lavoro. Al rispetto delle suddette condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un corso di studi o di formazione, mentre sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc pensionati o di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità. Altre disposizioni riguardano le procedure tramite le quali, una volta riconosciuto il beneficio, vengono stipulati il Patto per il Lavoro e il Patto per l'Inclusione Sociale. Il primo verrà stipulato qualora i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti sono connessi alla situazione lavorativa e il secondo verrà stipulato nel caso in cui, a seguito di una valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti sono complessi e multidimensionali. Ambedue i Patti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio) le modalità tramite le quali richiedere il Rdc (tramite gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, modalità telematiche o presentazione delle domande presso i centri di assistenza fiscale. Il modulo di domanda sarà predisposto dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Rdc viene riconosciuto dall'INPS che potrà acquisire dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro

Automobilistico e da altre amministrazioni pubbliche le informazioni rilevanti ai fini del suddetto riconoscimento. Il beneficio economico è erogato tramite la Carta Rdc e ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

L'articolo 6 (*Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti*) l'istituzione di due apposite piattaforme informatiche dedicate al Rdc al fine di attivare e gestire i Patti per il lavoro e i Patti per l'Inclusione Sociale. Trattasi del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l'impiego e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. Altre disposizioni riguardano le modalità operative delle suddette Piattaforme che costituiranno il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS.

L'articolo 7 (*Cause di decadenza e sanzioni*) prevede l'apparato sanzionatorio nei casi in cui vengono forniti, con dolo, dati e notizie non rispondenti al vero nel corso della procedura di richiesta del Rdc. Trattasi della reclusione da uno a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito comunque disposti anche in assenza di dolo. In caso di dolo, il Rdc non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione. Si prevede altresì la decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune condizioni riguardanti gli adempimenti utili per accedere al Rdc (non sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'Inclusione Sociale, mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o di altra iniziativa di politica attiva, non adesione ai progetti, rifiuti di un'offerta di lavoro congrua dopo averne rifiutata due, non effettuazione di specifiche comunicazioni e mancata presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE). Sono previste altresì particolari sanzioni inerenti la decurtazione (parziale o totale del beneficio) del beneficio nei casi in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore a quanto gli sarebbe spettato per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSUE), ovvero di altra dichiarazione resa nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio. E' previsto che l'irrogazione delle sanzioni e il recupero dell'indebito avvenga da parte dell'INPS che, con riguardo agli indebiti, riverserà le somme all'entrata del bilancio dello Stato e, in particolare, al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso di decadenza dal beneficio, esso potrà essere richiesto solo trascorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di decadenza e i centri per l'impiego comunicano, tramite le Piattaforme informatiche di cui all'articolo 6, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni. Ai successivi commi sono previsti i compiti che dovranno svolgere i centri per l'impiego, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, i comuni e l'INL nei casi di mancate comunicazioni, dichiarazioni mendaci e relativamente alle verifiche e ai controlli anagrafici.

L'articolo 8 (*Incentivi per l'impresa e per il lavoratore*) prevede incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di Rdc a tempo pieno e indeterminato. Questa parte del programma del Rdc identifica un approccio molto orientato verso le politiche attive e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro da parte dei beneficiari.

Nei casi di cui al comma 1, le aziende, che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio, presso i CPI o presso le ApL, ottengono un contributo di incentivo sotto forma di esonero contributivo pari alla differenza tra 18 mesi e i mesi già usufruiti dal beneficiario (B), secondo la seguente formula: $18 - X = B$; dove X sono i mesi di Rdc già usufruiti. Il contributo non è comunque inferiore a 5 mesi, con un massimale pari a 780 mensili, e nei limiti della contribuzione

INPS riferita al lavoratore assunto, per le mensilità incentivate. In caso di rinnovo del RdC, l'incentivo per le imprese è fissato in 5 mesi di RdC e sempre con i massimali citati.

Nei casi di cui al comma 2, gli enti di formazione accreditati (bilaterale, enti interprofessionali, ecc) che prendono in carico un beneficiario per formazione gratuita, stipulando un Patto di formazione, per svolgere un corso di formazione professionale, alla fine del quale il beneficiario ottiene un lavoro coerente con il profilo formativo, ottengono un contributo pari alla metà della differenza tra 18 mesi (e comunque non inferiore a 6 mesi) e i mesi già usufruiti dal beneficiario (B). L'altra metà va all'azienda che assume il beneficiario secondo la medesima formula: $(18-X)/2=B$, dove X sono i mesi di RdC già usufruiti. In caso di rinnovo del RdC, l'incentivo per le imprese è fissato in 6 mesi di RdC, suddivisi tra impresa ed ente diformazione, e sempre con i massimali citati.

Nei casi di cui al comma 3, è previsto il riconoscimento di un incentivo pari a sei mensilità del Rdc, nel limite di 780 euro, nel caso in cui il beneficiario avvia un'attività di lavoro autonomo o costituisce un'impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione della misura. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi sono fruiti, nelle stesse modalità descritte, sotto forma di credito di imposta. Le procedure con le quali saranno determinati questi crediti saranno descritte in successivo decreto del Ministro del Lavoro.

Lo schema di accesso e il coinvolgimento di CPI, ApL, aziende, enti di formazione è descritto sinteticamente in figura 1 allegata.

Gli incentivi, in tale configurazione, non prevedono oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato. Infatti, l'incentivo in via generale, perlomeno con riferimento alle retribuzioni medie, non dà luogo a permanenze nel programma del Rdc.

Da un punto di vista di sistema, per quanto non rilevante ai fini della finanza pubblica, va evidenziato che questi incentivi garantiranno al margine, una maggiore efficienza del lavoratore, un *matching* più appropriato, e a parità di altre condizioni, maggiore produttività del lavoro all'interno dell'impresa.

Ai fini di una chiarificazione dei processi del rapporto tra il beneficiario e le istituzioni deputati alla allocazione del lavoratore sul mercato, attraverso patti del lavoro e formativi, si allega il grafico 1 in fondo alla relazione che descrive sinteticamente la struttura.

L'articolo 9 (Assegno di ricollocazione) prevede, quale strumento di inserimento lavorativo, l'assegno di ricollocazione (Adr). Esso ha la finalità di aiutare la persona disoccupata a migliorare le possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro, configurandosi come una misura di politica attiva. Trattasi di una somma di denaro che può essere considerata una "dote" (un *voucher*) per il lavoratore, che può spendere presso enti accreditati (come agenzie per il lavoro) e CPI, e che gli permette di ricevere un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione da parte di un centro per l'impiego o di un ente accreditato ai servizi per il lavoro. Il servizio di assistenza alla ricollocazione ha una grande utilità poiché prevede: l'affiancamento di un *tutor* al beneficiario del RdC, il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione, lo svolgimento per il beneficiario di RdC delle attività individuate dal *tutor*, l'obbligo per il beneficiario di accettare l'offerta di lavoro congrua e di comunicare all'ANPAL il rifiuto ingiustificato e la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova.

L'ammontare dell'assegno di ricollocazione può variare da 250 a 5.000 euro e il suo finanziamento è comunque coperto per intero da somme già stanziare, essendo l'intervento rifinanziato in favore dei beneficiari del Rdc e l'erogazione in favore dei soggetti previsti dalla legislazione previgente sospesa.

Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione sono destinate le somme già disponibili per l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.



IMPATTO MACROECONOMICO del RdC SUL MERCATO DEL LAVORO

In questa seconda parte si descrive brevemente il possibile impatto macroeconomico del Reddito di Cittadinanza sia sull'efficienza del mercato del lavoro, in termini di aumento di occupazione e produttività da realizzarsi con il miglioramento dei CPI, e la riqualificazione formativa dei lavoratori, nonché attraverso appropriati incentivi, sia su alcuni aspetti macroeconomici che riguardano il moltiplicatore, l'output gap e il recupero del fiscal stance.

Impatto macroeconomico del Reddito di Cittadinanza: moltiplicatore, output gap e fiscal stance

L'attuazione del Reddito di Cittadinanza associata al potenziamento dei centri per l'impiego costituisce una vera e propria riforma strutturale del mercato del lavoro, nella misura in cui può aiutare a reimpiegare parte di quegli oltre tre milioni di scoraggiati (secondo i dati dell'ISTAT 2018) che da anni non cercano più attivamente lavoro. L'afflusso degli scoraggiati presso i centri per l'impiego permetterebbe di rivedere al rialzo il tasso di partecipazione alla forza lavoro, che nella metodologia europea contribuisce alla crescita del Pil potenziale.

Si aprirebbe così uno spazio fiscale aggiuntivo che può essere utilizzato per aumentare l'occupazione evitando di far crescere il deficit strutturale a livelli passibili di sanzioni. Il meccanismo, che può apparire complesso, riflette semplicemente la natura strutturale e non soltanto ciclica del reddito di cittadinanza così come è stato congegnato dal Governo: si aumenta la produttività complessiva del Paese grazie alla ricostruzione delle competenze e del capitale umano di milioni di persone.

Questa misura, che prevede, in prospettiva, un finanziamento fino a oltre 8 miliardi di euro, permetterà a chiunque si trovi al di sotto della soglia di povertà (stabilità dall'Eurostat in 9360 euro di reddito annuale) di ottenere un'integrazione di reddito fino a tale soglia. Gli effetti moltiplicativi di tale misura saranno evidenti, tanto più laddove il sostegno andrà a beneficiari con reddito nullo o molto basso, e quindi con propensione al consumo pari a 1. L'idea di veicolare il sostegno al reddito attraverso un bancomat, servirà non solo per la tracciabilità dei consumi, ma anche per innescare incentivi a consumare. Anche la riqualificazione e il potenziamento dei centri per l'impiego, con la destinazione di un miliardo di euro risorse, per l'assunzione di nuove unità operative, avrà effetti moltiplicativi sui consumi, sull'occupazione e sul reddito.

Sulla base dell'ammontare della dotazione finanziaria del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con riferimento alle stime relative alle platee potenziali, in base al modello previsionale Memo-It elaborato da Istat¹ l'erogazione del RdC dovrebbe indurre un effetto moltiplicatore sul PIL reale² definito come segue negli anni 2019-2023:

Variabile	2019	2020	2021
Moltiplicatori trasferimenti (Memo-It)	0,2	0,4	0,5
Spesa per RdC (milioni di euro)	6110	7755	8017
Impatto aggiuntivo su PIL reale (milioni di euro)	1222	3102	4008,5

¹ Bacchini, Fabio, et al. Building the core of the Istat system of models for forecasting the Italian economy: MeMo-It. *Rivista di statistica ufficiale*, 2013, 15.1: 17-45.

² Stime di crescita del PIL reale e della dotazione dei Fondi tratte dall'*Aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica – Dicembre 2018* redatto dal MEF.

Impatto aggiuntivo % su PIL reale	0,1%	0,2%	0,2%
-----------------------------------	------	------	------

La stima dell'effetto espansivo è maggiore nel caso in cui l'impatto del Reddito di Cittadinanza venga valutato come uno *shock* diretto sui consumi delle famiglie, con un moltiplicatore che raggiunge il valore di 0,3 nel primo anno di erogazione. L'analisi è effettuata al netto di effetti di trascinamento *demand-led* legati all'impatto sugli investimenti della variazione di componenti autonome della domanda aggregata, nonché degli effetti positivi sull'occupabilità della forza lavoro indotti dalle azioni di potenziamento dei centri per l'impiego. Inoltre, un ulteriore elemento di cui l'analisi non può tenere conto *ex ante* è il complesso degli incentivi per l'impresa e definiti all'articolo 8 del provvedimento sotto forma di sgravi contributivi, che trasforma parte delle erogazioni dei beneficiari in riduzioni di entrate modificando *ex post* l'effetto macroeconomico della misura.

Inoltre, considerando i moltiplicatori fiscali per occupazione diretta di lavoratori e per i trasferimenti sociali espressi dal modello ITEM, l'impatto macroeconomico congiunto degli interventi di potenziamento dei centri per l'impiego e delle erogazioni per il RdC per il 2019 è descritto più precisamente come segue:

Variabile	2019
Moltiplicatori occupazione diretta	1.2
Spesa per CPI (milioni di euro)	1000
<i>Impatto aggiuntivo occupazione diretta rispetto a scenario base (milioni di euro)</i>	<i>1200</i>
<i>Impatto aggiuntivo occupazione diretta (differenza tra tassi di variazione)</i>	<i>0.07%</i>
Moltiplicatori trasferimenti	0.3
Spesa per RdC (milioni di euro)	6110
<i>Impatto aggiuntivo da erogazione RdC rispetto a scenario base (milioni di euro)</i>	<i>1833</i>
<i>Impatto aggiuntivo da erogazione RdC (differenza tra tassi di variazioni)</i>	<i>0.11%</i>
Impatto aggiuntivo totale rispetto a scenario base (milioni di euro)	3033
Impatto aggiuntivo totale (differenza fra tassi di variazione)	0.18%

Effetti dell'attivazione di lavoratori scoraggiati sulla crescita potenziale

Il complesso degli interventi di politica attiva definiti a supporto del Reddito di Cittadinanza può produrre inoltre effetti positivi sul PIL potenziale grazie allo *shock* di offerta di lavoro generato dalla crescita del tasso di partecipazione, a seguito dell'ingresso di lavoratori scoraggiati all'interno della forza lavoro.

Simulazioni effettuate attraverso il metodo della funzione di produzione adottato dall'*Output Gap Working Group* della Commissione europea hanno mostrato che l'attivazione di un milione di lavoratori scoraggiati nel 2017 avrebbe prodotto un incremento del PIL potenziale tale da generare un ampliamento dell'*output gap* dell'ordine di 1,4 punti³.

Le stime della Commissione Europea, che contemplan per l'Italia un NAWRU pari al 10,3%, hanno prodotto per il 2017 un PIL potenziale di 1605,43 miliardi di euro al cospetto di un PIL effettivo di 1595,9 miliardi di euro (dati AMECO a euro costanti). Il relativo *output gap* si è attestato a -0,59 e ha permesso di realizzare una correzione di 5,25 miliardi di euro al saldo nominale di bilancio. Qualora fossero stati reinseriti nel mercato del lavoro un milione di individui – ipotesi non irrealistica, dato che le forze di lavoro potenzialmente occupabili (o inattivi “scoraggiati”) erano 3 milioni e 131mila secondo ISTAT nel 2017 –, il tasso di partecipazione sarebbe stato superiore di due punti e mezzo, e avrebbe contribuito ad aumentare la stima del PIL potenziale di 23 miliardi di euro. Il relativo *output gap* registrato sarebbe stato pari a -1,98: dal maggiore margine di deficit strutturale concesso sarebbe derivata una correzione al saldo nominale di bilancio di circa 17,5 miliardi di euro, ovvero uno spazio fiscale aggiuntivo di oltre 12 miliardi di euro.

Scenari (dati 2017)	Nuovi attivati (in milioni)	Tasso di partecipazione (15-74)	PIL potenziale (miliardi a prezzi costanti)	Output gap	Correzione ciclica (miliardi a prezzi costanti)	Δ Correzione ciclica (miliardi a prezzi costanti)
Actual	-	62.30%	1605.43	-0.5	5,247	-
Policy 1	1	64.80%	1628.28	-1.98	17,565	12,318

In questo senso, il potenziamento dei centri per l'impiego costituisce una vera e propria riforma strutturale del mercato del lavoro. Lo spazio fiscale aggiuntivo risultante dalla revisione al rialzo del tasso di partecipazione nell'immediato si traduce, nel breve periodo, in un incremento del tasso di disoccupazione definito come proporzione dei soggetti senza occupazione che cercano attivamente lavoro rispetto alla popolazione attiva. Nel breve periodo ciò incide direttamente sulle forze lavoro potenziali così come definite nell'ambito della metodologia ECFIN; quest'ultima tiene conto dello *shock* sul tasso di disoccupazione interpretandolo al passare del tempo come NAWRU – ovvero come componente di *trend* – solo laddove la maggiore disoccupazione non fosse riassorbita nel corso del tempo.

A questo scopo, l'erogazione del Reddito di Cittadinanza fornisce un forte incentivo per la componente della platea di beneficiari potenziali che si trova nella condizione di inattività a tornare attivamente alla ricerca di lavoro. Oltre all'impatto macroeconomico generato dai consumi innescati dal RdC, gli incentivi per le imprese definiti all'articolo 8 aumentano la probabilità di riassorbimento dei beneficiari del programma all'interno della forza lavoro. In tal modo, il maggiore spazio fiscale potenzialmente creato dall'aumento del tasso di partecipazione può essere sfruttato per accrescere il grado espansivo della *fiscal stance* italiana evitando di far crescere il deficit strutturale a livelli passibili di sanzioni.

Il Reddito di Cittadinanza si configura pertanto come uno strumento volto a perseguire una crescita non inflazionistica, grazie alla possibilità di reintrodurre lavoratori scoraggiati all'interno della forza

³ Bracci, G., Paternesi Meloni, W., Tridico, P. (2018), "Output gap, participation rate and minimum income: a proposal for Italy"; Bracci, G., Paternesi Meloni, W., Tridico, P. (2018), Reddito minimo e output gap: trucchetto contabile o questione politica?, *economiaepolitica.it*.

lavoro che si manifesta contemporaneamente allo stimolo alla domanda nel breve periodo. Il contenuto incremento del disavanzo necessario a finanziare la misura permette quindi di conseguire un mercato del lavoro più “stretto” senza incorrere in vincoli di capacità che ne vanificherebbero l’impatto in termini reali. In questa direzione sembra andare anche un recente suggerimento del presidente della Bce Mario Draghi: *“Estimates of the size of the output gap have to be made with caution (...) if substantially more workers can be drawn into the labour force, it would be possible for the labour market to strengthen further without generating wage pressures”*⁴.

Il meccanismo del Reddito di Cittadinanza riflette semplicemente la sua natura strutturale, e non soltanto ciclica: si aumenta la produttività complessiva del Paese grazie alla ricostruzione delle competenze e del capitale umano di milioni di persone. L’impatto della misura conferma peraltro le perplessità sollevate negli anni precedenti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito all’incertezza nella stima dell’output gap adottata dalla metodologia ECFIN, in quanto la presenza di un’elevata disoccupazione e la virtuale assenza di pressioni inflazionistiche mostrano la presenza di un’ampia capacità ancora inutilizzata nell’economia italiana⁵.

Precedenti esperienze di politiche attive praticate in Paesi Ue come la Germania, inoltre, mostrano come l’attivazione permanente di categorie di lavoratori precedentemente estranei alla ricerca attiva di lavoro, ad esempio, abbia effetti sul tasso di partecipazione tali da rendere le politiche di inclusione attiva non soltanto responsabili di stimoli positivi della domanda di breve periodo ma anche tali da produrre effetti sulla crescita potenziale. Secondo le stime della Bundesbank⁶, uno scenario di immigrazione elevata nel periodo 2016-2020 può portare ad un miglioramento della crescita potenziale dell’1,3% (rispetto ad un miglioramento dell’1,2% in caso di minore immigrazione) e dell’1% nel periodo 2021-2025 (rispetto ad un miglioramento dello 0,7% nel caso di minore immigrazione). Parimenti, il contributo delle ore lavorate alla crescita potenziale viene stimato allo 0,3% nel caso di maggiore immigrazione nel periodo 2016-2020, rispetto ad uno 0,1% nello scenario con minore immigrazione, e allo 0,1% nel periodo 2021-2025, rispetto ad un -0,4% con minore immigrazione.


Questi risultati comparati suggeriscono che l’introduzione di una politica attiva del mercato del lavoro coniugata ad uno stimolo fiscale come quello del Reddito di Cittadinanza può riportare il Paese su un sentiero di crescita più bilanciato sul piano distributivo e senza il rischio di incorrere in vincoli di capacità.

Figura 1

⁴ Draghi, M. (2018), “Monetary Policy in the Euro Area”, Conferenza organizzata presso l’Institute for Monetary and Financial Stability, Francoforte, 14 marzo 2018

⁵ MEF (2018), “Relevant Factors Influencing Public Debt Developments in Italy”, maggio 2018

⁶ Deutsche Bundesbank (2017). “Demographic change, immigration and the potential output of the German economy. Monthly Report”, aprile 2017, pp. 35-47.



L'articolo 10 (Monitoraggio) prevede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio del Rdc e predispone, sulla base delle informazioni fornite dall'INPS e delle altre informazioni disponibili in materia, un rapporto annuale sull'attuazione del Rdc pubblicato sul sito internet istituzionale. Per tali compiti, il Ministero del lavoro provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 (Modificazioni del decreto legislativo n. 147 del 2017) prevede le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 utili a rendere compatibili la vigenza della disciplina concernente il Reddito di inclusione e il Reddito di cittadinanza.

L'articolo 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc) prevede le disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del reddito di cittadinanza nonché norme in materia di personale.

L'articolo 13 (Disposizioni transitorie e finali) prevede che dal mese di marzo 2019 il Reddito di inclusione (ReI) di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 non può essere più richiesto e, a decorrere dal mese di aprile dello stesso anno non è più riconosciuto. Ai soggetti ai quali il ReI è stato riconosciuto anteriormente al mese di aprile 2019, il ReI continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista adeguandolo al beneficio economico del Rdc.

omissis

L'articolo 26 (Disposizioni finanziarie) prevede la possibilità per il Ministro dell'economia e delle finanze, di apportare, con propri decreti necessarie variazioni di bilancio.

L'articolo 27 (Entrata in vigore) prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU.

RELAZIONE TECNICA

1. Titolo I

1.1 Il Reddito di cittadinanza (RdC): identificazione dei beneficiari e complessivi oneri legati al beneficio economico

Per le stime che seguono degli oneri per la finanza pubblica dell'istituzione del beneficio economico del RdC, si è fatto riferimento alle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) a fini ISEE relative all'annualità 2017. Nel caso di nuclei che abbiano presentato più dichiarazioni ISEE nel corso dell'anno, è stata selezionata l'ultima DSU. Il campione su cui sono state effettuate le elaborazioni, poi riportate all'universo, è relativo a circa 220 mila nuclei familiari, pari al 4% della popolazione ISEE, che nel 2017 ha coperto oltre il 25% della popolazione residente per un totale di oltre 4,9 milioni di nuclei familiari distinti.

1.1.1 Articolo 2: l'identificazione dei beneficiari

L'articolo 2 definisce i requisiti di eleggibilità per l'accesso al beneficio. Con riferimento ai requisiti di residenza e soggiorno, deve trattarsi di cittadini dell'Unione Europea o loro familiari che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre che – per tutti i casi sopra elencati – residenti per almeno dieci anni nel paese, di cui gli ultimi due continuativamente. Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di: un valore dell'ISEE non superiore ad euro 9.360; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 30.000; un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, nonché di ulteriori euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE; un valore del reddito familiare, inclusivo dei trattamenti assistenziali percepiti, inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 3 del medesimo articolo. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza, riservata ai nuclei familiari composti di soli soggetti di 67 anni (incrementati per l'aumento della speranza di vita) e oltre, e comunque ad euro 9.360 euro nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Sono inoltre previsti alcuni requisiti in materia di possesso di autoveicoli o motoveicoli o imbarcazioni da diporto.

La base dati di partenza è stata estratta, imponendo il possesso delle caratteristiche economiche richieste, per un totale di 60 mila osservazioni nel campione. Tra essi si includono tutti i nuclei che hanno presentato una dichiarazione ISEE nelle condizioni sopra evidenziate, indipendentemente dal soddisfacimento del requisito di residenza e, con riferimento agli stranieri extracomunitari, della tipologia del permesso di soggiorno. Nella base dati ISEE, infatti, non si è in grado di differenziare la condizione degli stranieri per tipologia del permesso di soggiorno, né per durata della residenza (così come per il resto dei beneficiari), e quindi, per questa relazione tecnica, saranno operate correzioni successive. Parimenti, con riferimento agli intestatari dei beni durevoli, non disponendosi del dato, sono tutti prudenzialmente inclusi nelle stime. Riportando il dato campionario all'universo, si è in presenza di oltre 1 milione 365 mila nuclei familiari.

Tale stima non include – per costruzione – le famiglie che, pur avendo una condizione economica tale da avere un ISEE pari o inferiore a 9.360 euro, e le altre condizioni patrimoniali e reddituali previste, non hanno richiesto l'indicatore nel 2017. Nell'esperienza recente di stima delle platee potenziali di misure quali il reddito di inclusione - ReI (e il sostegno per l'inclusione attiva – SIA – in precedenza) si è ritenuto opportuno adottare parametri espansivi della platea, da ultimo nell'ordine del 15%. Nell'esperienza del ReI, in realtà, si è trattato di una ipotesi eccessivamente prudenziale, atteso che all'esito dell'allargamento della platea intervenuto a decorrere dal 1° luglio u.s. si

prevedevano oltre 700 mila nuclei beneficiari, mentre alla fine di dicembre i nuclei beneficiari con almeno un accredito nell'anno risultavano essere poco meno di 460 mila, con un *take-up* inferiore ai due terzi dei potenziali aventi diritto. Si ritiene che, tenuto anche conto che nelle rassegne internazionali disponibili sul numero di effettivi beneficiari rispetto al potenziale per misure analoghe al Rdc tale quota non va mai oltre l'80%, si possa ipotizzare comunque in via prudenziale che gli eventuali effetti espansivi della platea legati a coloro che non hanno presentato una DSU nel 2017 siano compensati almeno parzialmente da coloro che, pur possedendo i requisiti richiesti, non presenteranno domanda per il beneficio. Si ritiene cioè che si possa ridurre almeno al 90% la stima sulla platea potenziale secondo la metodologia a suo tempo definita per il ReI, limitando il fattore espansivo della platea beneficiaria riferita alla popolazione ISEE al 3,5%.

1.1.2. Articolo 3: il beneficio economico

Ai fini della valutazione della spesa è necessaria ad ogni modo una valutazione su altri elementi che caratterizzano la situazione del nucleo familiare e che determinano il beneficio. Ai sensi dell'articolo 3, il beneficio economico dipende dal numero dei componenti, come pesati dalla specifica scala di equivalenza adottata, dalla situazione reddituale dei componenti il nucleo familiare, dalla fruizione di altri trattamenti economici assistenziali, dal bisogno abitativo e, nella fattispecie, dal canone di locazione versato come da contratto regolarmente registrato. Pertanto, il beneficio massimo – pari per un singolo a 780 euro mensili – è percepibile solo da chi ha risorse reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti (al netto di quelli non sottoposti a prova dei mezzi, tra i quali il più rilevante è l'indennità di accompagnamento) e versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili. Il Rdc si caratterizza in sostanza nelle forme di una integrazione al reddito che è somma di due componenti: un reddito minimo garantito, nelle forme più classiche (una integrazione volta cioè a coprire la distanza da una certa soglia di risorse) e un sostegno all'affitto per le famiglie non proprietarie (e quindi con bisogni economici maggiori). La soglia reddituale è fissata in 6.000 euro annui, cui va applicata la scala di equivalenza apposta per riparametrarla rispetto alla dimensione del nucleo familiare; il massimale del sostegno all'affitto è pari a 3.360 euro annui. Per la Pensione di cittadinanza la soglia reddituale è fissata a 7.560 euro annui, mentre il sostegno all'affitto è al massimo di euro 1.800 annui. Sia per il Rdc che per la Pensione di cittadinanza la somma delle due componenti è sempre pari al massimo a 780 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza. Infine, nel caso di nuclei familiari in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, è prevista una integrazione – per definizione, alternativa a quella del sostegno all'affitto – pari alla misura della rata mensile del mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro annui. I parametri della scala di equivalenza sono i seguenti: 1 per il primo componente, 0,4 aggiuntivi per ogni componente maggiorenne e 0,2 per ogni componente minorenni. Il parametro massimo della scala di equivalenza è posto pari a 2,1. Il beneficio non può in ogni caso essere complessivamente superiore a 9.360 euro per il parametro della scala di equivalenza, ridotto del reddito familiare inclusivo dei trattamenti, mentre nel caso di benefici inferiori a 480 euro annui, questi vengono incrementati a detta soglia.

Di seguito si presenta la stima della spesa, suddivisa per numerosità del nucleo familiare, relativa a tutta la platea con le caratteristiche richieste che abbia presentato una dichiarazione a fini ISEE, inclusiva in particolare della componente stranieri indipendentemente dal possesso dei requisiti di soggiorno e di residenza e con le ipotesi espansive sopra specificate (+3,5%).



Tabella 1 – Nuclei beneficiari e risorse al lordo di componenti da escludere successivamente per l'erogazione del RdC e della Pensione di cittadinanza nell'anno base

Numero componenti nel nucleo	Numero nuclei beneficiari (migliaia)	Risorse (milioni di euro)
1	384	1.663
2	250	1.408
3	305	2.036
4	281	1.990
5 o più	194	1.402
Totale	1.414	8.499

Non tutti gli stranieri hanno però diritto al beneficio. In particolare, si può stimare sulla base dei dati sulla cittadinanza degli stranieri e della quota di titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo, che la quota di stranieri non in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno sia pari ad almeno il 36%. I requisiti di residenza, in realtà, riguardano tutti i beneficiari, ma prudenzialmente la stima qui presentata è riferita ad una riduzione della platea per i soli nuclei composti esclusivamente da cittadini stranieri. Assumendo caratteristiche analoghe tra gli stranieri che posseggono o meno i requisiti per l'eleggibilità al beneficio (trattasi anche in questo caso di ipotesi prudenziale, avendo probabilmente i cittadini stranieri da più tempo residenti nel territorio italiano condizioni economiche migliori) possono essere stimate la spesa e la platea complessiva:

Tabella 2 - Nuclei beneficiari e risorse al netto della stima dei nuclei di soli stranieri non lungosoggiornanti e non residenti da almeno 10 anni nel territorio italiano

	Numero nuclei beneficiari (migliaia)	Risorse (milioni di euro)
Popolazione complessiva (A)	1.414	8.499
Nuclei di soli stranieri (B)	256	1.573
Stima nuclei di stranieri non eleggibili ($C=0,36*B$)	92	566
Totale (A-C)	1.322	7.933

Oltre a questi elementi, è necessario valutare altri aspetti che impattano sulla spesa a regime, atteso che la prestazione non si intende dalla durata indefinita, ma ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ha una durata massima di 18 mesi, cui segue una sospensione di un mese prima di poter richiedere il rinnovo. A tal fine è necessario preventivamente stimare il *turn-over* nella platea dei beneficiari. Infatti, se il *turn-over* fosse nullo, si produrrebbe un profilo di spesa per cui la spesa sostanzialmente ad anni alterni si ridurrebbe di un dodicesimo (cioè, fatta pari a 100 la spesa del primo anno, il secondo sarebbe ridotto a 92, il terzo 100, il quarto e il quinto 92, il sesto 100 e così via).

In realtà, legando longitudinalmente i campioni di DSU del 2016 e del 2017, ed escludendo le famiglie di soli anziani (si ricordi che per i beneficiari della pensione di cittadinanza la durata del beneficio si assume indefinita) il *turn-over* appare piuttosto elevato, con permanenze di poco inferiori ai due terzi: infatti, nel confronto con l'anno precedente il numero di nuclei con le caratteristiche del Rdc è grosso modo il medesimo, ma solo per meno di due terzi si tratta delle stesse famiglie. Assumendo tale andamento costante nel tempo e applicandolo uniformemente alle varie coorti di beneficiari Rdc, il profilo temporale della spesa – fatta 100 il primo anno – è il seguente:

4

Tabella 3 – Profilo temporale teorico della spesa in base alla durata del Rdc (*spesa iniziale pari a 100*)

2019	2020	2021	2022	2023
100	94,8	98,1	96,0	96,0

Successivamente le oscillazioni si fanno sempre meno ampie e la spesa a regime si colloca al 96,4%. Tenuto conto che nel primo anno, la partenza del Rdc è prevista ad aprile e che il profilo di spesa sopra evidenziato può applicarsi ai soli beneficiari del Reddito di cittadinanza e non della Pensione di cittadinanza, il profilo temporale della spesa aggiuntiva connessa al Rdc e alla Pensione di cittadinanza è il seguente (in milioni di euro):

Tabella 4 – Risorse complessive necessarie per l'erogazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza (*in milioni di euro*)

	2019	2020	2021	2022	2023
Spesa per il beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza	5.950	7.540	7.787	7.632	7.632

1.1.3 Articolo 4: i patti per il lavoro e per l'inclusione sociale

L'articolo 4 prevede in capo ai centri per l'impiego e in capo ai servizi sociali dei comuni il compito di stipulare con i beneficiari del Rdc un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale, che si sostanziano in un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Le caratteristiche dei Patti per il lavoro, che anche sulla base dell'esperienza nel primo periodo di applicazione del Rdc potranno essere ridefinite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono inizialmente quelle del Patto di servizio di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 150 del 2015, fatti salvi alcuni obblighi in più in capo al beneficiario (tra cui l'obbligo di registrarsi e a consultare l'apposita piattaforma digitale, cfr. oltre). Quanto al Patto per l'inclusione sociale, questo assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 147 del 2017, salvi eventuali diversi obblighi in capo al beneficiario.

Dal punto di vista dell'impatto finanziario, le attività connesse alla stipula dei Patti, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, rappresentano pertanto una evoluzione di quanto già previsto a legislazione vigente.

Si ritiene comunque che i profili siano diversi a seconda degli enti coinvolti. E' infatti con riferimento ai centri per l'impiego che sembra esserci un rilevante impatto finanziario, attesa la numerosità dei beneficiari del Rdc e il livello di coinvolgimento previsto dal programma – indubbiamente notevolmente maggiore rispetto a quanto previsto per il ReI nella legislazione previgente. A tal fine è previsto un intenso rafforzamento sia infrastrutturale in sede di avvio del programma – con risorse fino a 600 milioni di euro nel 2019 e fino a 400 milioni di euro nel 2020 – sia in termini di personale nei termini seguenti: oltre, alle assunzioni da parte delle regioni previste in legge di bilancio, per oneri

pari a 120 milioni di euro nel 2019 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2020, si prevedono risorse per 200 milioni di euro nel 2019, 250 milioni di euro nel 2020 e 50 milioni di euro nel 2021 per contratti di collaborazione conferiti da Anpal Servizi S.p.A. per rendere immediatamente disponibile alla partenza del programma professionalità in grado di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca del lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale.

Con riferimento invece alle attività in capo ai servizi sociali dei comuni è fatto salvo il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nella quota destinata al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni connessi al Patto per l'inclusione sociale, in luogo delle attività per i progetti personalizzati del ReI. A tal proposito, va sottolineato che non tutti i beneficiari del Rdc saranno necessariamente coinvolti in progetti di inclusione sociale e che, comunque, i comuni vengono sollevati – rispetto a quanto previsto per il ReI – dell'onere di ricezione e di istruttoria delle domande per l'accesso al beneficio. La dotazione del Fondo appare pertanto congrua rispetto alle finalità della norma.

1.1.4 Articolo 5: richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio

L'articolo 5 individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del Rdc. Il riconoscimento del Rdc è in capo all'INPS, mentre con riferimento all'erogazione, questa avviene per il tramite di una carta elettronica denominata Carta Rdc nell'ambito del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. E', questa, una scelta ormai consolidata nell'ordinamento sin dalla istituzione della cd. carta acquisti, essendo stato questo il meccanismo di erogazione sia del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) che del ReI. Ovviamente occorrerà procedere all'aggiornamento del modulo di domanda e delle procedure per tener conto dei mutati criteri d'accesso e del diverso ammontare del beneficio, ma si tratta di ordinaria manutenzione e sviluppo di un sistema già rodato. Da tali attività non sono attesi pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, se non con riferimento all'INPS nelle fasi di accesso al beneficio, atteso che si prevede innovativamente la possibilità di far richiesta del Rdc attraverso i centri di assistenza fiscale (previo convenzionamento con l'Istituto) e, in futuro, previo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in forma integrata con la presentazione della dichiarazione a fini ISEE (che è presentata per l'appunto all'INPS). Inoltre, attesa la crescita della platea rispetto al ReI, la gestione delle attività connesse al riconoscimento del beneficio, richiede un adeguamento delle unità di personale.

A tal fine (e, più in generale, per consentire la piena attuazione delle attività previste nel decreto), all'articolo 12, sono previste risorse pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di personale da assegnare all'INPS nei limiti della dotazione organica dell'Istituto. Inoltre, è previsto un ammontare di 20 milioni di euro in favore dell'INPS nel 2019 per l'affidamento ai CAF di attività di assistenza nella presentazione della dichiarazione a fini ISEE, oltre che per consentire la presentazione della domanda di Rdc.

1.1.5 Articolo 6

L'articolo 6 prevede l'istituzione di due piattaforme digitali per il coordinamento dei centri per l'impiego e dei comuni, nonché per facilitare l'interazione tra gli stessi a livello territoriale, finalizzate

all'attuazione del Rdc. Si tratta di piattaforme che costituiscono uno sviluppo di progettazioni già esistenti e finanziate.

In particolare, con riferimento alla Piattaforma per il Patto per il lavoro, le attività di sviluppo sono già in corso a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale (PON), denominato SPAO (sistemi di politiche attive per l'occupazione) in ambito Fondo sociale europeo, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i centri per l'impiego sono già tutti connessi al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Quanto alla Piattaforma per il Patto per l'inclusione sociale, questa sostanzialmente sostituisce la Banca dati ReI, di cui all'articolo 24, comma 9, soppressa dall'articolo 11, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto in esame. Invero, la piattaforma in parola assume funzioni più ampie di carattere gestionale nel coordinamento dei comuni e nel collegamento degli stessi con i centri per l'impiego per il tramite della piattaforma presso Anpal. In realtà, tali evoluzioni possono comunque essere finanziate a valere sul PON inclusione, sulle cui risorse è attualmente collocato lo sviluppo della Banca dati ReI, mentre con riferimento alla manutenzione a regime per quanto concerne il Ministero del lavoro e delle politiche sociali appaiono sufficienti le risorse stanziare all'articolo 12, comma 7, pari a 2 milioni di euro annui, incluso il finanziamento dell'attività di comunicazione istituzionale sul Programma. Quanto ai comuni, gli eventuali costi di adeguamento dei propri sistemi informatici ai fini del dialogo con la Piattaforma dedicata possono essere posti a carico del Fondo povertà loro distribuito, atteso che si tratta di spese strumentali a garantire livelli essenziali di prestazioni sul territorio. Peraltro, tra i livelli essenziali non è più prevista la costituzione di punti per l'accesso al ReI (a causa della sua soppressione), presso cui ricevere le domande del ReI e, tra l'altro, istruirle e inviarle telematicamente.

Si ritiene pertanto che dall'articolo 6 non discendano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.1.6 Articolo 7

L'articolo 7 disciplina le sanzioni per beneficiari del Rdc, distinguendo tra sanzioni penali in caso di utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o di omissione di informazioni o comunicazioni dovute e sanzioni della forma di decurtazioni o decadenza della prestazione a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nei Patti per il lavoro e nei Patti per l'inclusione sociale. E' l'INPS a irrogare le sanzioni di natura non penale sulla base delle comunicazioni dei competenti servizi dei fatti suscettibili di dar luogo alle stesse. Al di là delle sanzioni penali, anche in questo caso si tratta di attività già previste a legislazione vigente e disciplinate nello specifico del Rdc: in particolare, si tratta di sanzioni analoghe a quelle previste all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 (con riferimento al patto di servizio stipulato presso i centri per l'impiego), nonché previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 147 del 2017 (con riferimento al progetto personalizzato per il ReI) e irrogate nelle medesime modalità. Non si attendono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma risparmi qui prudentemente non contabilizzati a seguito dell'applicazione delle sanzioni, oltre all'effetto deterrenza che presumibilmente potrà assumere nei confronti di comportamenti opportunistici l'inasprimento delle sanzioni penali.



1.1.7 Articolo 8

L'articolo 8 prevede incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato. Questa parte del programma del RdC identifica un approccio molto orientato verso le politiche attive e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro da parte dei beneficiari.

Nei casi di cui al comma 1, le aziende, che assumono un beneficiario di RdC nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio, presso i CPI o presso le ApL, ottengono un contributo di incentivo sotto forma di esonero contributivo pari alla differenza tra 18 mesi e i mesi già usufruiti dal beneficiario (B), secondo la seguente formula: $18-X=B$; dove X sono i mesi di RdC già usufruiti. Il contributo non è comunque inferiore a 5 mesi, con un massimale pari a 780 mensili, e nei limiti della contribuzione INPS riferita al lavoratore assunto, per le mensilità incentivate. In caso di rinnovo del RdC, l'incentivo per le imprese è fissato in 5 mesi di RdC e sempre con i massimali citati.

Nei casi di cui al comma 2, gli enti di formazione accreditati (bilaterale, enti interprofessionali, ecc) che prendono in carico un beneficiario per formazione gratuita, stipulando un Patto di formazione, per svolgere un corso di formazione professionale, alla fine del quale il beneficiario ottiene un lavoro coerente con il profilo formativo, ottengono un contributo pari alla metà della differenza tra 18 mesi (e comunque non inferiore a 6 mesi) e i mesi già usufruiti dal beneficiario (B). L'altra metà va all'azienda che assume il beneficiario secondo la medesima formula: $(18-X)/2=B$, dove X sono i mesi di RdC già usufruiti. In caso di rinnovo del RdC, l'incentivo per le imprese è fissato in 6 mesi di RdC, suddivisi tra impresa ed ente di formazione, e sempre con i massimali citati.

Nei casi di cui al comma 3, è previsto il riconoscimento di un incentivo pari a sei mensilità del Rdc, nel limite di 780 euro, nel caso in cui il beneficiario avvia un'attività di lavoro autonomo o costituisce un'impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione della misura. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli oneri contributivi in forza dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi sono fruiti, nelle stesse modalità descritte, sotto forma di credito di imposta. Le procedure con le quali saranno determinati questi crediti saranno descritte in successivo decreto del Ministro del Lavoro.

Gli incentivi, in tale configurazione, non prevedono oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato. Infatti, l'incentivo in via generale, perlomeno con riferimento alle retribuzioni medie, non dà luogo a permanenze nel programma del Rdc. Si faccia l'esempio delle retribuzioni medie del livello operaio in Italia, pari a 23.006 euro annui, secondo i dati Istat 2017. Con tale retribuzione (o superiore) il nucleo uscirebbe dal programma nel caso anche un solo individuo fosse assunto a tempo pieno dall'impresa, dati i requisiti di accesso. L'incentivo per l'impresa, in tal caso, è sottoposto ad un massimale di circa 630 euro mensili, inferiore al massimale comunque previsto, pari a 780 euro, a sua volta inferiore al massimo beneficio RdC raggiunto dal nucleo pari a 1.330 euro. Anche laddove il beneficiario venisse assunto alla fine del primo ciclo del Rdc (cioè dopo 18 mesi), si ritiene che in ogni caso il minimo incentivo concesso – pari a cinque mensilità o sei nel caso della partecipazione di enti di formazione – sia inferiore alla durata residua attesa nel programma, che è da considerare comunque indefinita seppure con una sospensione di una mensilità ogni 18 mesi.

Laddove la retribuzione sia tale da far permanere il nucleo familiare nel programma, l'incentivo è comunque inferiore al risparmio ottenuto in termini di minore ammontare della prestazione. Infatti, fatta pari a 100 la retribuzione lorda del lavoratore, i redditi a fini IRPEF rilevanti per l'ammontare della prestazione sono pari a poco più di 90 (tenuto conto cioè della contribuzione a carico del lavoratore, pari normalmente al 9,19%), di cui l'80% considerati in riduzione diretta del Rdc, che quindi si ridurrebbe mensilmente di circa 73. Viceversa, l'incentivo per l'impresa è fissato comunque nel limite dei contributi a carico del datore di lavoro per il lavoratore assunto, pari a meno di 33 (attesa una aliquota media del 32,70%). Pertanto, anche nell'annualità di fruizione del beneficio in cui è prevista la mensilità di sospensione, vi è comunque un risparmio per la finanza pubblica, in quanto la differenza tra il minor beneficio e l'incentivo è mensilmente maggiore all'incentivo medesimo, più che compensando pertanto anche la mensilità di beneficio sospesa.

Da un punto di vista di sistema, per quanto non rilevante ai fini della finanza pubblica, va evidenziato che questi incentivi garantiranno al margine, una maggiore efficienza del lavoratore, un *matching* più appropriato, e a parità di altre condizioni, maggiore produttività del lavoro all'interno dell'impresa. Ai fini di una chiarificazione dei processi del rapporto tra il beneficiario e le istituzioni deputate alla allocazione del lavoratore sul mercato, attraverso patti del lavoro e formativi, vedasi il grafico 1 inserito nella relazione illustrativa che descrive sinteticamente la struttura.

1.1.8 Articolo 9

L'articolo 9 prevede, quale strumento di inserimento lavorativo, l'assegno di ricollocazione (Adr). Esso ha la finalità di aiutare la persona disoccupata a migliorare le possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro, configurandosi come una misura di politica attiva. Trattasi di una somma di denaro che può essere considerata una "dote" (un *voucher*) per il lavoratore, che può spendere presso enti accreditati (come agenzie per il lavoro) e CPI, e che gli permette di ricevere un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione da parte di un centro per l'impiego o di un ente accreditato ai servizi per il lavoro. Il servizio di assistenza alla ricollocazione ha una grande utilità poiché prevede: l'affiancamento di un *tutor* al beneficiario del RdC, il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione, lo svolgimento per il beneficiario di RdC delle attività individuate dal *tutor*, l'obbligo per il beneficiario di accettare l'offerta di lavoro congrua e di comunicare all'ANPAL il rifiuto ingiustificato e la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova.

L'ammontare dell'assegno di ricollocazione può variare da 250 a 5.000 euro e il suo finanziamento è comunque coperto per intero da somme già stanziare, essendo l'intervento rifinanziato in favore dei beneficiari del Rdc e l'erogazione in favore dei soggetti previsti dalla legislazione previgente sospesa.

Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione sono destinate le somme già disponibili per l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

La tabella sottostante riepiloga gli stanziamenti relativi al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al gettito complessivo del fondo concorrono le risorse versate annualmente dall'INPS in attuazione dell'art. 21, comma 13 e 22, comma 5 del d.lgs. 2015, nonché quelle derivanti dal comma 7. Queste ultime sono prudenzialmente stimabili in 28,4 milioni per il 2019, 32,2 milioni per il 2020 e 104,1 per il 2021 sulla base dei dati osservati in relazione alla analoga disposizione vigente per la NASpI (art. 21, comma 13, del decreto legislativo n. 150/2015 (le somme sottoposte a recupero sono pari allo 0,4% della spesa complessiva).

Tabella 5. Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Stanziamenti (milioni di euro)

	2019	2020	2021
stanziamento	81,1	71,4	51,8
gettito artt. 21, comma 13 e 22, comma 5 del d.lgs. 2015 (previsione)	19,0	19,0	19,0
L. 145/2018, art. 1, comma 285	42,0	-	-
L. 145/2018, art. 1, comma 285	2,1	-	-
Totale	144,2	90,4	70,8

1.1.9 Articolo 10

L'articolo 10 prevede la predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale sull'attuazione. Analoga previsione era stabilita dall'articolo 15, comma 4, del d. lgs. n. 147 del 2017 in capo al medesimo Ministero per la predisposizione di un rapporto annuale sull'attuazione del ReI, disposizione soppressa ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Non si tratta pertanto di compiti aggiuntivi posti in capo all'amministrazione.

1.1.10 Articolo 11

L'articolo 11 dispone la soppressione delle disposizioni sul reddito di inclusione, non fatte salve dall'introduzione del reddito di cittadinanza. Trattasi di mero adeguamento della disciplina che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.1.11 Articolo 12

L'articolo 12 individua la cornice finanziaria entro cui deve essere attuato il programma del Rdc di cui al titolo I del decreto in esame. Nella tabella che segue sono sintetizzati gli oneri connessi all'erogazione del beneficio economico, nonché per gli interventi attuativi per cui è prevista una autorizzazione di spesa.

	2019	2020	2021	2022
(A) Dotazione finanziaria Fondo per il reddito di cittadinanza (art. 1, co. 255, l.145/2018)	7.100	8.055	8.317	8.317
(B) Spesa per il beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza (art. 1, 2 e 3)	5.950	7.540	7.787	7.632
(C) Spesa per il proseguimento del ReI, fino alla sua abrogazione (art. 13, co. 1)	274	8	-	-
(D= B+C) Totale spesa Rdc + ReI (art. 12, co. 1)	6.224	7.548	7.787	7.632
(E) Conferimento incarichi di collaborazione da parte di Anpal servizi SpA (art. 12, co. 3)	200	250	50	-
(F) Stabilizzazione personale Anpal servizi SpA (art. 12, co. 4)	1	1	1	1
(G) Attività CAF per ISEE e domande Rdc (art. 12, co. 5)	20	-	-	-

(H) Rafforzamento personale INPS (art. 12, co. 6)	50	50	50	50
(I) Attività istituzionali di adeguamento informatico e di comunicazione MLPS (art. 12, co. 7)	2	2	2	2
(L) Ulteriore rafforzamento centri per l'impiego (art. 12, co. 8, lett. a)	473	44	-	-
(M=E+F+G+H+I+L) Totale interventi attuativi di cui all'art. 12	746	347	103	53
(N =D+M) Totale oneri RDC e interventi attuativi art. 12	6.970	7.895	7.890	7.685
(O) Rafforzamento personale centri per l'impiego (art. 1, co. 258, 1.145/2018)	120	160	160	160
(P) Contributo funzionamento Anpal Servizi SpA (art. 1, co. 258, 1.145/2018)	10	-	-	-
(Q=O+P) Totale interventi attuativi l. 145/2018	130	160	160	160
(R=A-N-Q) Residuo disponibilità Fondo per il Rdc	0	0	267	472

Ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 12, comma 8, lettera b), le assunzioni di unità di personale per il rafforzamento dei centri per l'impiego da parte delle regioni (riga O in tabella) sono finanziate anche per il 2019 e per il 2020 mediante riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (riga A) (la legge di bilancio riporta per queste due annualità l'espressione "a valere sulle risorse", qui modificata). Al comma 9 pertanto, a seguito di questa correzione tecnica della legge di bilancio, le riduzioni del fondo operate (riga N) devono essere incrementate, per il solo 2019 e 2020, anche per rispettivi 120 e 160 milioni di euro di cui alla riga O.

Il comma 10 stabilisce la procedura per assicurare che comunque tali limiti di spesa non vengano superati. Si prevede che l'INPS proceda ad ogni concessione del beneficio economico ad accantonamenti di risorse pari all'ammontare delle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato a ciascun nucleo familiare, nonché la metà di una mensilità aggiuntiva per coloro che all'inizio del programma abbiano fruito del beneficio per più di sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8.

Con riferimento agli incentivi, si è dimostrato che questi sono sempre coperti nel caso di retribuzioni che non comportino la perdita del Rdc, anche nel caso l'assunzione avvenga a ridosso del mese di sospensione nell'erogazione del beneficio prevista ogni 18 mesi. Quando invece la retribuzione è tale da far perdere il diritto al beneficio, potrebbe darsi il caso, quando l'assunzione avvenga in prossimità

della sospensione, che per il singolo individuo in un dato anno si abbia una spesa maggiore, seppure comunque compensata su base intertemporale dai risparmi per i minori benefici erogati nelle mensilità successive (es. avvio del Rdc in aprile 2019, assunzione al 18esimo mese – cioè settembre del 2020 – incentivo minimo concesso pari a cinque mensilità – di cui 3 usufruite nel 2020, una in più delle mensilità di Rdc che sarebbero state versate nell'anno in assenza dell'assunzione). L'accantonamento di metà di una mensilità aggiuntiva, pertanto, non solo equivale ad ipotizzare un tasso di successo notevolissimo del programma (metà dei beneficiari di una data coorte in un dato anno dovrebbero trovare lavoro a tempo pieno e indeterminato nel periodo di fruizione del Rdc), ma anche che le assunzioni avvengano tutte nei quattro o cinque mesi prima del mese di sospensione del beneficio e per una retribuzione tale da far perdere diritto al beneficio. Anche trascurando l'incentivo maggiore per il datore di lavoro ad assumere comunque il beneficiario nei primi mesi di fruizione del beneficio (quando cioè – fino al dodicesimo o tredicesimo mese a seconda delle fattispecie – l'incentivo è sempre coperto), se invece si ipotizzasse una distribuzione uniforme delle offerte occupazionali nel periodo di fruizione del beneficio, la probabilità di essere assunti in prossimità del mese di sospensione (cioè nei quattro o cinque mesi precedenti) risulterebbe comunque inferiore a 0,5. In altri termini, nell'ipotesi di distribuzione uniforme delle offerte, accantonare mezza mensilità aggiuntiva equivale ad ipotizzare che tutti i beneficiari di una data coorte vengano assunti. Quindi, dal punto di vista della copertura degli incentivi di cui all'articolo 8, qualunque ipotesi venga adottata sui tassi di fuoriuscita dal programma che diano luogo ad incentivi, l'accantonamento di mezza mensilità aggiuntiva appare comunque estremamente prudentiale.

Se gli accantonamenti esauriscono le risorse disponibili, le erogazioni sono sospese finché con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze non si ristabilisce la compatibilità finanziaria rimodulando il beneficio per le successive erogazioni. Al fine di procedere con tempestività, nel caso eventuale sia necessario adottare una rimodulazione dei benefici, è previsto un monitoraggio mensile da parte di INPS e comunque una comunicazione immediata in prossimità dell'esaurirsi delle risorse non accantonate (comma 11).

1.1.9 Articolo 13

Al comma 1 dell'articolo 13 è previsto che il ReI non sia più riconosciuto a decorrere da aprile 2019. Ai fini di questa relazione, vanno innanzitutto stimati gli oneri conseguenti alle sole prime tre mensilità del 2019, atteso che, poiché i requisiti economici per l'accesso al Rdc sono meno restrittivi e l'ammontare del beneficio più generoso, a decorrere da aprile gli oneri connessi a coloro che permarranno fino a scadenza nel regime del ReI sono già sostanzialmente e prudenzialmente ricompresi nelle stime presentate con riferimento al Rdc (infatti, nel caso in cui i beneficiari correnti del ReI non facciano domanda del Rdc si otterrebbe un risparmio per la finanza pubblica).

Sulla base dei dati forniti dall'INPS, si rappresenta che il numero medio mensile relativo al periodo luglio-dicembre 2018 (da quando cioè il ReI è diventato universale in senso selettivo) dei nuclei beneficiari del ReI è risultato pari a 290.000 unità, per una spesa media mensile di 84,1 milioni di euro. Il mese in cui vi è stato il numero di beneficiari più alto è stato quello di agosto 2019, con oltre 299 mila nuclei beneficiari per una spesa di 88,6 milioni euro. Assumendo prudenzialmente tale valore massimo come riferimento per le prime tre mensilità del 2019, si ottiene un onere di 266 milioni di euro.

Ai nuclei che con ogni probabilità transiteranno al Rdc, vanno inoltre aggiunti i beneficiari del ReI che non soddisfino il requisito di residenza per almeno dieci anni, richiesto dal Rdc in maniera

aggiuntiva rispetto a quello di residenza continuativa negli ultimi due anni già previsto dal ReI. Tale onere è stimabile mensilmente – sulla base dei dati del ReI – in circa il 2% del totale mensile per una media di 9 mesi (essendo la durata massima del beneficio del ReI di 18 mesi): si tratta complessivamente di circa 16 milioni di euro, di cui metà di competenza del 2020.

Gli oneri connessi al comma 1 e già inclusi nel limite di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, sono pertanto pari a 274 milioni di euro per il 2019 e 8 milioni per il 2020.

